



**Comune di Castel Baronia**

Provincia di Avellino

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI  
DI ACQUE REFLUE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA  
FOGNATURA**

(art. 1 comma 250 Legge Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011)

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

*Nicola Saracino*

**IL SINDACO**

*Felice Martone*

## **INDICE**

### **CAPO I - Norme generali**

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Normativa di riferimento
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Ambito di Applicazione
- Art. 5 Criteri generali
- Art. 6 Corpi recettori finali ammessi
- Art. 7 Trattamenti appropriati
- Art. 8 Ricezione e trasmissione delle domande
- Art. 9 Oneri di procedibilità e di istruttoria
- Art. 10 Autorizzazione allo scarico

### **CAPO II - Procedure**

- Art. 11 Procedura istruttoria
- Art. 12 Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 13 Controllo dell'autorizzazione
- Art. 14 Durata dell'autorizzazione – Rinnovo
- Art. 15 Scarichi esistenti
- Art. 16 Rinnovo delle autorizzazioni allo scarico

### **CAPO III - Acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne**

- Art. 17 Acque di prima pioggia e lavaggio zone esterne

### **CAPO IV - Acque reflue assimilate a domestiche**

- Art. 18 Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche
- Art. 19 Trattamenti appropriati
- Art. 20 Valori limite di emissione
- Art. 21 Frequenza dei controlli/autocontrolli

### **CAPO V - Acque reflue urbane e industriali**

- Art. 22 Scarichi di acque reflue e industriali
- Art. 23 Trattamenti appropriati
- Art. 24 Valori limite di emissione e controlli
- Art. 25 Frequenza dei controlli/autocontrolli
- Art. 26 Periodo di avvio, di arresto e per l'eventualità di guasti degli impianti di depurazione

## **CAPO VI - Vasche a tenuta stagna e pozzi neri**

Art. 27 Smaltimenti di rifiuti liquidi in vasche a tenuta stagna

Art. 28 Pozzi neri

## **CAPO VII - Pubblica fognatura**

Art. 29 Obbligo di allacciamento in aree servite da pubblica fognatura

## **CAPO VIII - Sanzioni**

Art. 30 Sanzioni amministrative

Art. 31 Sanzioni penali

## **CAPO IX – Norme transitorie e finali**

## **ALLEGATI - Modulistica**

## CAPO I - NORME GENERALI

### Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le procedure da seguire per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di competenza dei Comuni ai sensi dell'art. 124 comma 7 del D.Lgs n. 152/06, come modificato dall'art. 1 comma 250 della Legge Regionale n. 4 del 15/03/2011.

### Art. 2 - Normativa di riferimento

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia.

In particolare:

- *Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 “ Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;*
- *Legge Regionale n° 4 del 15/03/2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2011)”;*
- *Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;*
- *Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35”;*
- *Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 259 del 29/05/2012;*
- *Regolamento Regione Campania 24/09/2013, n. 6 inerente “Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche”, pubblicato sul BURC n. 52 del 30 Settembre 2013;*
- *Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 168 del 26/04/2016.*

### Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nel Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 art. 74.

Per “**agglomerato**” si intende l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale (art. 74 comma 1 lettera n D.Lgs 152/06). Gli agglomerati con

un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane (D.Lgs 152/06 art. 100 comma1).

Per“**edificio isolato**”si intende l’insediamento o installazione, non servito da rete fognaria, in cui la popolazione è concentrata in misura inferiore a 2.000 abitanti equivalenti ovvero posto ad una distanza superiore a 200 m dalla pubblica fognatura esistente.

#### **Art. 4 - Ambito di applicazione**

Il presente regolamento si applica alle seguenti tipologie di scarico;

1. scarichi di acque reflue domestiche (art. 74 comma 1 lettera g del D.Lgs152/2006);
2. scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche (art. 101 comma 7 D.Lgs152/2006);
3. scarichi di acque reflue industriali (art. 74 comma 1 lettera h, D.Lgs152/2006);
4. scarichi di acque reflue urbane (art. 74 comma 1 lettera i, D.Lgs152/2006);

#### **Art. 5 Criteri generali**

La domanda di autorizzazione di cui al comma 7 dell’articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152è presentata al Comune di Castel Baronia, ovvero all’Autorità d’Ambito Calore Irpino, se lo scarico è in pubblica fognatura. L’autorità competente provvede entro novanta giorni (90 gg.) (art. 124 comma 7 D.Lgs. 152/2006) dalla ricezione della domanda. Se detta autorità risulta inadempiente nei termini sopra indicati, l’autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni (60 gg), salvo revoca. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano la stessa tipologia di reflui provenienti dalle loro attività, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale; oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione, in caso di violazione delle disposizioni della parte terza D.Lgs 152/2006. E' fatto obbligo di installare un pozzetto ispettivo su ogni affluente allo scaricoprincipale.

Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e, di conseguenza, più titolari.

Tutti i titolari dell’autorizzazione allo scarico sono tenuti a rispettare e a conservare copia dell’atto autorizzativo ed a conoscere e rispettarne le prescrizioni.

Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico condominiale sono responsabili in solido dello stesso.

La titolarità dell’autorizzazione allo scarico, fa capo a tutti i soggetti che hanno titolo d’uso ad almeno una delle unità immobiliari che recapitano i propri reflui domestici e assimilati nello scarico oggetto dell’autorizzazione stessa.

Gli scarichi costituiti da acque esclusivamente meteoriche sono esenti dall'obbligo di autorizzazione comunale. Se le stesse provengono però da superfici impermeabili scoperte per le quali vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, nelle more dell'emanazione della disciplina regionale di cui all'art. 113 del del D.Lgs 152/2006, sono sottoposte alla disciplina degli scarichi industriali.

#### **Art. 6 - Corpi recettori finali ammessi**

Ai fini del presente regolamento si considerano corpi recettori finali:

1. Il suolo o i primi strati del sottosuolo
2. I corpi idrici superficiali

#### **Art. 7 – Trattamenti appropriati**

Nelle more di attuazione delle norme regionali applicative della parte III del D.Lgs 152/2006, le autorizzazioni sono rilasciate in base a quanto espressamente disciplinato dal precitato decreto. Ove compatibile, restano validi ed efficaci i criteri, le metodologie, le norme regolamentari e tecniche nazionali (*Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento*) in modo da assicurare il mantenimento dei livelli depurativi ed evitare un aumento anche temporaneo di inquinamento.

Per gli scarichi di acque reflue domestiche (art. 74 comma 1 lett. g) del D.Lgs 152/06 e succ. mod.) provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di consistenza inferiore a 50 a.e. (Abitante Equivalente *ex art. 74 comma 1 D. lgs. 152/2006*) e 50 vani o a 5000 mc, valgono le disposizioni previste all'allegato 5 della Deliberazione 04/02/1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Per gli scarichi domestici o assimilati a domestici provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 a.e., i trattamenti appropriati devono essere individuati con l'obiettivo di rispettare i limiti di emissione di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

#### **Art. 8 - Ricezione e trasmissione delle domande**

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico fuori fognatura pubblica di cui all'art. 4 del presente Regolamento, sono presentate all' Ufficio Tecnico del Comune di Castel Baronia.

Per gli scarichi in pubblica fognatura, la domanda di autorizzazione viene presentata secondo i modelli e le procedure definite dall'A.T.O. 1 Calore Irpino – (<http://www.atocaloreirpino.it>).

### **Art. 9 – Oneri di procedibilità e di istruttoria**

Ai sensi dell'art. 124 comma 11 del D. Lgs 152/06, le spese occorrenti per effettuare rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda di autorizzazione, previste nel presente Regolamento, sono a carico del richiedente e vengono determinate nella misura di **Euro 60,00**

Tali tariffe possono essere modificate dalla Giunta comunale in sede di predisposizione del Bilancio di previsione.

I titolari di tutti gli scarichi sono obbligati al pagamento di tutte le altre somme dovute eventualmente all'ARPAC e /o ad altri Enti o società per le spese di sopralluoghi ed analisi.

Gli Enti Pubblici titolari di scarichi sono obbligati al pagamento delle somme dovute eventualmente all'ARPAC o ad altri Enti o società per le spese di sopralluoghi ed analisi.

### **Art. 10 - Autorizzazione allo scarico**

Ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui all'art. 4 non in pubblica fognatura, è presentata dai soggetti aventi titolo utilizzando gli appositi modelli allegati al presente regolamento; la domanda è assoggettata all'imposta di bollo secondo la normativa vigente.

L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata ai seguenti soggetti:

- a) proprietario dell'immobile, titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso;
- b) amministratore di condominio pro tempore;
- c) titolare o legale rappresentante dell'attività da cui si origina lo scarico;
- d) legale rappresentante pro tempore di un eventuale consorzio/ ente;

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella stessa.

## **CAPO II - PROCEDURE**

### **Art. 11 - Procedura istruttoria**

La domanda è presentata dagli aventi titoli d'uso sullo scarico.

I richiedenti della domanda sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute.

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria in vigore al momento di presentazione della stessa.

Qualora l'istanza di autorizzazione riguardasse più di una unità immobiliare i cui reflui confluiscono tutti in un medesimo scarico e vi fossero quindi più soggetti responsabili del medesimo, la domanda deve essere compilata e firmata da tutti i soggetti proprietari indicando il referente principale per i rapporti con l'Amministrazione.

Il Comune di Castel Baronia provvede, ai sensi dell'art. 124 comma 7 del D.Lgs 152/06, entro sessanta giorni (60 gg) dalla ricezione della domanda, a concedere l'Autorizzazione richiesta. Qualora l'ente risulti inadempiente nei termini sopra indicati, l'Autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni (60 gg), salvo revoca.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, entro il termine massimo di quindici giorni (15 gg), sarà comunicata al richiedente la necessità di presentare integrazioni, nonché la sospensione del procedimento fino alla produzione delle medesime.

Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro un termine massimo di novanta giorni (90 gg) dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, verrà emesso un provvedimento di archiviazione, previa assegnazione di un termine di dieci giorni (10 gg) per le controdeduzioni (con nota redatta ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni).

Il rilascio dell'autorizzazione dovrà avvenire entro sessanta giorni (60 gg) dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione.

L'autorizzazione deve almeno contenere:

- a) l'individuazione del titolare dello scarico (persona fisica o personagiuridica);
- b) l'individuazione del corpicettore;
- c) gli elementi relativi all'individuazione dell'insediamento da cui ha origine lo scarico;
- d) le prescrizioni per la tutela del corporettore;
- e) per scarichi contenenti sostanze pericolose: l'eventuale installazione di specifici strumenti per il campionamento in automatico, le relative eventuali modalità di gestione nonché le modalità di conservazione dei risultati, ai sensi dell'art. 131 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni).
- f) il rispetto dei limiti di accettabilità per il tipo di scarico considerate e/o la tipologia di trattamento appropriato;

g) la durata dell'autorizzazione.

### **Art. 12 – Rilascio dell'autorizzazione**

Il rilascio dell'autorizzazione dovrà avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione.

L'autorizzazione deve almeno contenere:

- a) l'individuazione del titolare dello scarico (persona fisica o persona giuridica);
- b) l'individuazione del corpo ricettore;
- c) gli elementi relativi all'individuazione dell'insediamento da cui ha origine lo scarico;
- d) le prescrizioni per la tutela del corpo recettore;
- e) per scarichi contenenti sostanze pericolose, l'eventuale installazione di specifici strumenti per il campionamento in automatico, le relative eventuali modalità di gestione nonché le modalità di conservazione dei risultati, ai sensi dell'art. 131 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni);
- f) l'obbligo o meno di effettuare, a carico del soggetto autorizzato, prelievi ed analisi (autocontrolli) dei parametri chimico-fisici e batteriologici attinenti, di cui all'Allegato 5, alla parte terza, del sopra citato Decreto Legislativo, redatti a cura di strutture pubbliche o private accreditate;
- g) il rispetto dei limiti di accettabilità per il tipo di scarico considerato;
- h) la durata dell'autorizzazione;

### **Art. 13 - Controllo dell'autorizzazione**

Il controllo della osservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione sarà effettuato secondo le modalità di cui al Capo III, Titolo IV, della parte terza, del Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i, ed ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in materia.

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, il Responsabile dell'Area Tecnica, fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del sopracitato Decreto Legislativo, provvede ai sensi dell'art. 130 del medesimo decreto, e a seconda della gravità dell'infrazione, all'adozione dei seguenti provvedimenti:

- a) alla **diffida** stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla **diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione** per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla **revoca** dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida, ed in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

In caso di revoca, il titolare o il legale rappresentante dell'insediamento da cui ha origine lo scarico dovrà presentare:

- a) istanza per il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico, in conformità alla modulistica pubblicata;
- b) relazione tecnica debitamente firmata da un tecnico abilitato dalla quale si evincano le cause delle irregolarità precedentemente riscontrate e le misure adottate per l'eliminazione delle stesse.

#### **Art. 14 - Durata dell'autorizzazione – Rinnovo**

Salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006, l'autorizzazione è valida per quattro anni a partire dalla data del rilascio, ed un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata presentata un anno prima della scadenza.

Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art.108 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni), il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine lo scarico dovrà cessare l'attività.

L'istanza di rinnovo dovrà essere effettuata secondo le modalità di legge e corredata della documentazione allegata al presente regolamento.

#### **Art. 15 - Scarichi esistenti**

Le autorizzazioni allo scarico vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono da ritenersi idonee al recapito nei corpi recettori, qualora non siano cambiate le caratteristiche quali quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati e autorizzati.

Allo stesso tempo, tali scarichi sono considerati conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs 152/06, qualora rispettino le seguenti condizioni:

- a) che siano stati progettati ed eseguiti a regola d'arte secondo le determinazioni della Delibera 04.02.1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento;
- b) che osservino le prescrizioni tecniche contenute nell'atto autorizzativo;
- c) che il titolare dimostri e garantisca nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione, funzionamento ed efficienza dello scarico nonché il rispetto delle condizioni di autorizzazione.

## **Art. 16 - Rinnovo delle autorizzazioni allo scarico esistenti**

Il Comune prevede la procedura semplificata per il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Avellino. Queste sono rinnovate, a condizioni che i titolari delle Autorizzazioni, trasmettano la seguente documentazione:

- a) copia dell'istanza di rinnovo presentata un anno prima della scadenza all'ente competente (per le istanze già in corso di rinnovo);
- b) trasmissione al Comune della richiesta di rinnovo;
- c) dichiarazione circa il permanere delle caratteristiche qualitative e quantitative precedentemente dichiarate, nonché la buona gestione;
- d) il rispetto delle disposizioni contenute nelle Autorizzazioni di cui si chiede il rinnovo;
- e) relazione geologica sull'area dove insiste lo scarico in riferimento al permanere delle condizioni idrogeologiche del sito in termini di stabilità e del potere assorbente del terreno.

I titolari delle autorizzazioni che non rispettano anche una sola delle condizioni di cui sopra, dovranno provvedere a richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione agli scarichi a norma del presente Regolamento.

### CAPO III - ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

#### Art. 17 - Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

In linea generale, le acque meteoriche di dilavamento, se liberamente e naturalmente smaltite da una superficie scolante, non sono considerate “scarico” ai sensi della normativa vigente in materia.

Tuttavia, perdono la natura di acque meteoriche quando provengono dal dilavamento, anche in modo discontinuo, di aree destinate ad attività commerciali o di produzione di beni, trasportando con sé i residui di tali attività.

Nelle more dell’emanazione della disciplina regionale prevista all’art. 113 del Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i, le acque di prima pioggia o di lavaggio provenienti da superfici impermeabili scoperte per le quali vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, sono sottoposte alla disciplina degli scarichi industriali anche se trattate, e devono essere conformi ai limiti di emissione, ai divieti e alle condizioni previsti - per gli scarichi industriali - dall’allegato 5 della parte terza, del sopracitato Decreto Legislativo. Nel caso di recapito sul suolo valgono le disposizioni di cui all’art. 103, comma 1, lettera c) del D.Lgs 152/2006..

#### **Si definiscono:**

*Acque di prima pioggia: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio. Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15minuti.*

*Acque di lavaggio: le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica.*

Le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne devono essere recapitate in ordine preferenziale:

- a) *in pubblica fognatura;*
- b) *sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, in assenza di alternative tecnicamente ed economicamente realizzabili anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili.*

In particolari situazioni di pericolo per l’ambiente, si può richiedere che le acque di prima pioggia e di lavaggio siano trattate come rifiuti, ai sensi della parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i.

I criteri generali e gli elementi di valutazione atti ad individuare le possibili casistiche per le quali il dilavamento delle superfici esterne può costituire un fattore di inquinamento, consistono:

- *nella ricaduta degli inquinanti aeriformi e delle emissioni in atmosfera da camini industriali;*
- *nella movimentazione di materie prime a carattere polverulento;*
- *a particolari lavorazioni che non possono essere svolte in ambienti chiusi;*
- *nei cicli lavorativi in cui la tecnologia degli impianti non sempre può eliminarne o raccogliere puntualmente la dispersione di sostanze pericolose;*
- *nelle aree scoperte destinate ai centri di cernita e deposito di rifiuti;*

- *nella potenziale possibilità di sversamento e spargimento accidentali di liquidi o liberazione di gas volatili o sollevamento di polveri.*

A titolo indicativo ed esemplificativo si riportano i seguenti settori produttivi, e/o attività specifiche, per i quali il dilavamento delle superfici esterne, operato dalle acque meteoriche o di lavaggio, può costituire un fattore di inquinamento:

- *Industria petrolifera;*
- *Industrie / impianti chimici;*
- *Impianti di produzione e trasformazione dei metalli (impianti di produzione di ghisa e acciaio / fonderie di metalliferrosi);*
- *Trattamento e rivestimento superficiale dei metalli; Stazioni di distribuzione di carburante;*
- *Depositi all'ingrosso di preparati / sostanze liquide e/o solide, anche pericolose;*
- *Depositi di veicoli destinati alla rottamazione / attività di demolizione autoveicoli ai sensi del D. Lgs 209/2003;*
- *Stoccaggio / centri di raccolta / trattamento di rifiuti;*
- *Attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento);*
- *Stabilimenti di lavorazione di oli minerali o sintetici non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) dell'allegato I del punto precedente ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze;*
- *Aree intermodali destinate all'interscambio di merci materiali; Concia e tinture delle pelli del cuoio;*
- *Produzione della pasta carta, della carta e del cartone; Produzione di pneumatici;*
- *Autofficine;*
- *Carrozzerie;*
- *Autolavaggi;*
- *Aree di sosta e di parcheggio compreso le aree di manovra superiore a 5000mq.*

Salvo diversa disciplina regionale, **non sono soggette ad autorizzazione** le immissioni di acque meteoriche di dilavamento derivanti da superfici impermeabili provenienti:

- *dalle strade pubbliche e private;*
- *dalle superfici adibite esclusivamente al deposito dei prodotti finiti e delle materie prime, non degradabili, connessi all'attività dello stabilimento, eseguito con modalità e tipologie di protezione tali da evitare oggettivamente il dilavamento delle acque meteoriche.*

Valutata la possibilità che vi sia dilavamento, delle superfici impermeabili scoperte, di sostanze pericolose o sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento sul suolo è consentito a condizione che le acque di prima pioggia e di lavaggio, attraverso l'installazione di appositi dispositivi (deviatori di flusso, vasche di accumulo), vengano opportunamente convogliate, per il volume delle acque calcolato secondo le definizioni precedentemente riportate, e siano sottoposte ad adeguato trattamento. A tale scopo, quando non sia possibile convogliare dette acque all'impianto di depurazione a servizio delle acque reflue industriali dello

stesso insediamento, è da ritenersi necessario l'adozione di idonei sistemi di trattamento. I sistemi di trattamento adottati dovranno essere conformi alle disposizioni ed alle normative tecniche vigenti e dovranno essere realizzati od adeguati utilizzando le migliori tecnologie disponibili.

#### **CAPO IV - ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE**

## **Art. 18 - Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, sono assimilate alle acque reflue domestiche:

1. le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011 n. 227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 (G.U. n.28 del 3 febbraio 2012). Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche. Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006 n. 152 per le emissioni in acque superficiali.;
2. le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente punto a);
3. sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche quelle alle quali si applicano i criteri di cui al Regolamento della Regione Campania 24/09/2013 n. 6 inerente “*Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche*”, pubblicato sul BURC n. 52 del 30 Settembre 2013.

## **Art. 19 - Trattamenti appropriati**

Considerato che il Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i non ha stabilito alcun limite da rispettare per le acque reflue domestiche e assimilate, avendo delegato alle Regioni l'individuazione di trattamenti appropriati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, nelle more di apposita normativa regionale, in forza dell'art. 170, comma 11 del sopra citato Decreto Legislativo, per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati inferiori a 50 a.e. e 50 vani o 5000 mc, restano validi ed efficaci i criteri, le metodologie e le norme tecniche, di cui alla ***Deliberazione del Comitato Tecnico Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento*** (del febbraio 1977) e successive modifiche ed integrazioni (pubblicata in G.U. n. 48 del 21 febbraio 1977), per le parti compatibili con il D. Lgs n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni).

Per gli scarichi domestici o assimilati a domestici provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 a.e., i trattamenti appropriati devono essere individuati con l'obiettivo di: rendere semplice la manutenzione; essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico e organico; minimizzare i costi.

Detti trattamenti, dovranno comunque essere tali da garantire il rispetto dei valori limite della tabella A di cui all' art. 20 del presente Regolamento.

## Art. 20 - Valori limite di emissione

In conformità con quanto previsto dall'art. 101, comma 5, Decreto Legislativo n. 152/2006 il rispetto dei valori limite di emissione non può in alcun caso essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Sino all'emanazione di norme regionali, per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, il D. Lgs. 152/2006 non impone l'obbligo del pozzetto fiscale (art. 101 comma 3), ne consegue quindi l'assenza di controlli obbligatori da parte degli organismi di controllo.

I valori limite di emissione allo scarico previsti nel presente regolamento sono definiti in funzione della dimensione dell'insediamento e della tipologia del corpo ricettore (acque superficiali, suolo).

Relativamente alla consistenza dell'insediamento, vengono individuate tre classi di applicabilità dei trattamenti appropriati, dipendenti dal numero degli abitanti equivalenti serviti:

- a) fino a 50 A.E.
- b) tra 51 e 500 A.E.
- c) tra 501 e 2.000 A.E. .

<b>Tabella A - Limiti allo scarico per gli insediamenti fino a 2000 Abitanti Equivalenti</b>			
Tipologia di insediamento	consistenza (A.E.)	Recapito finale	Limiti allo scarico
Abitazioni e attività con scarichi assimilabili a domestici	≤ 50	suolo	Non richiesti ( è sufficiente la verifica del rispetto dei requisiti di cui alla Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento)
		acque superficiali	
	51-500	suolo	Tab 4 - Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06
		acque superficiali	BOD <sub>5</sub> ≤ 40 mg/l; COD ≤ 160 mg/l; SS ≤ 80 mg/l
	501-2000	suolo	Tab 4 - Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06
		acque superficiali	BOD <sub>5</sub> ≤ 40 mg/l; COD ≤ 160 mg/l; SS ≤ 80 mg/l

La conformità ai valori limite di emissione non è richiesta per gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti aventi dimensione inferiore o uguale a 50 A.E. per i quali deve, comunque, essere garantita l'efficienza del trattamento appropriato adottato.

Quanto sopra dovrà intendersi automaticamente modificato ed integrato a seguito dell'emanazione di specifici atti deliberativi della Regione Campania. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1, dell'Allegato 5, della parte terza, del Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i.

## Art. 21 - Frequenza dei controlli – autocontrolli

Su giudizio del Comune di Castel Baronia, gli eventuali autocontrolli di reflui domestici e assimilati, provenienti da insediamenti installazioni o edifici isolati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 a.e. (Abitante Equivalente), saranno effettuati da Enti Pubblici o privati accreditati secondo le prescrizioni eventualmente previste nella determinata autorizzazione.

Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere trasmessi con tempestività all'ufficio competente e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data di consegna degli elaborati.

Il Comune può richiedere il controllo da parte dell'ARPAC qualora dovessero emergere disfunzioni del sistema depurativo o il superamento dei limiti eventualmente fissati nell'autorizzazione allo scarico.

Tutte le spese per controlli ed autocontrolli restano a carico del titolare dell'autorizzazione.

## **Art. 22 - Scarichi di acque reflue urbane ed industriali**

Fanno eccezione, ai sensi dell'articolo 103 de D.Lgs. 152/2006, al divieto di scarico sul suolo “*gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle Regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo n. 152/06s.m.i.*”.

Lo scarico sul suolo di reflui industriali ed urbani è consentito solo quando sia accertata la seguente condizione: che la fognatura si trovi, comunque, oltre le distanze previste dal punto 2 dell'allegato 5 lettera a) e b). Più precisamente la distanza dalla più vicina fognatura oltre la quale è permesso lo scarico sul suolo è di:

- 1000 metri per scarichi di portate giornaliere medie fino a 500 mc per reflui urbani e fino a 100 mc per reflui industriali;
- 2.500 metri per scarichi di portate giornaliere medie oltre 500 mc e fino a 5.000 mc per reflui urbani oltre 100 mc e fino a 500 mc per reflui industriali;
- 5.000 metri per scarichi di portate giornaliere medie oltre 5.000 mc e fino a 10.000 mc per reflui urbani oltre 500 mc fino a 2.000 mc per reflui industriali

La deroga al divieto di scarico sul suolo di acque reflue urbane ed industriali è accertata mediante l'acquisizione, fornita dall'istante, fermo restando il rispetto di tutte le altre norme previste in materia di cui al D.Lgs.152/06 ed alle norme tecniche di cui alla **Deliberazione del Comitato Tecnico Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento** (del 4 febbraio 1977) di una dichiarazione del gestore della rete fognaria attestante la distanza della fognatura da i confini dell'insediamento a cui ha origine lo scarico.

## **Art. 23 - Trattamenti appropriati**

Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione, sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.

Nel caso in cui la fognatura convogli anche acque reflue industriali, i trattamenti appropriati dovranno comunque essere tali da garantire il rispetto dei valori limite della tabella 3 dell'All. 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero quelli eventualmente stabiliti dalla Regione Campania.

## **Art. 24 - Valori limite di emissioni e controlli**

1. Gli scarichi di acque reflue urbane, provenienti da agglomerati con popolazione  $\leq 2000$  abitanti equivalenti e che recapitano in acque superficiali, debbono essere sottoposti ad un trattamento appropriato; gli stessi trattamenti dovranno essere tali da garantire il rispetto dei seguenti valori limite di emissione:

*SST:  $\leq 80$  mg/l*

*BOD5 (come O2):  $\leq 40$  mg/l*

*COD (come O2):  $\leq 160$  mg/l*

*Azoto ammoniacale:  $\leq 25$  mg/l*

*Grassi e oli animali/vegetali:  $\leq 20$  mg/l*

2. I limiti di emissione degli scarichi di acque reflue urbane nei corpi idrici recettori, provenienti da agglomerati con più di 2000 abitanti equivalenti dovranno essere conformi a quanto stabilito dall'allegato 5 – tabella 3 del D.Lgs 152/2006;
3. I limiti di emissione degli scarichi di acque reflue industriali nei corpi idrici ricettori, dovranno essere conformi a quanto stabilito dall'allegato 5 - tabella 3 del D.Lgs 152/06;
4. I limiti di emissione degli scarichi diretti nel suolo, dovranno essere conformi a quanto stabilito dall'allegato 5 tabella 4 del D.Lgs.152/06;
5. I controlli periodici sui limiti di emissione, dovranno essere effettuati dall'ARPAC , in base alla potenzialità degli impianti, in riferimento al numero di abitanti equivalenti, con la cadenza stabilita dall'allegato 5 del D.Lgs 152/06;
6. Il titolare dello scarico deve assicurare l'autocontrollo sulla qualità delle acque di scarico con periodicità mensile per tutti quelli diretti in corpo di acque superficiali;
7. Il titolare dello scarico deve assicurare l'autocontrollo sulla qualità delle acque di scarico con periodicità mensile per tutti quelli provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane e /o industriali, diretti sul suolo;

#### **Art. 25 - Frequenza dei controlli – autocontrolli**

Su giudizio del Comune di Castel Baronia, gli eventuali autocontrolli di reflui industriali e assimilati, saranno effettuati da Enti Pubblici o privati accreditati secondo le prescrizioni eventualmente previste nella determina di autorizzazione.

Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere trasmessi con tempestività all'ufficio competente e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data di consegna degli elaborati.

Il Comune può richiedere il controllo da parte dell'ARPAC qualora dovessero emergere disfunzioni del sistema depurativo o il superamento dei limiti eventualmente fissati nell'autorizzazione allo scarico.

Tutte le spese per controlli ed autocontrolli restano a carico del titolare dell'autorizzazione.

I controlli per i reflui urbani saranno effettuati secondo quanto previsto dal punto 2 dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs 152/06.

**Art. 26 – Periodo di avvio, di arresto e per l'eventualità di guasti degli impianti di depurazione**

Per il periodo di avvio dei nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane o industriali, di tipo biologico; nonché per il periodo necessario al ritorno alle condizioni di regime per gli impianti esistenti di depurazione, di tipo biologico, si applica la direttiva tecnica approvata con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 259 del 29/05/2012.

## **Art. 27 – Smaltimento di rifiuti liquidi in vasche a tenuta stagna**

Nei casi di dimostrata impossibilità di realizzare impianti a norma con la legislazione vigente, per mancanza di terreno utile e disponibile, per la realizzazione degli stessi è consentito lo smaltimento di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue (previsti dall'art. 110 comma 3 lett. a del D. Lgs. 152/2006) in vasche a perfetta tenuta stagna ed il successivo conferimento dei rifiuti liquidi ad un trasportatore abilitato al conferimento in impianto autorizzato;

Lo stoccaggio di acque reflue in vasche a tenuta non è soggetto ad autorizzazione allo scarico ma, alla sola comunicazione al Comune di Castel Baronia.

Al fine di acquisire la "idonea garanzia", l'Amministrazione comunale può richiedere alla Ditta interessata idonea documentazione (descrizione delle caratteristiche delle vasche a tenuta; perizia giurata di un tecnico abilitato sulle perfette condizioni di tenuta della vasca; contratti con trasportatore e smaltitore; iscrizioni all'Albo ed autorizzazioni in possesso di tali soggetti; copia del registro di carico e scarico disponibile per le annotazioni di legge).

L'azienda è tenuta a verificare che il trasportatore e lo smaltitore finale siano in possesso delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni necessarie per trasportare e smaltire lo specifico rifiuto di cui si tratta;

Ogni operazione di conferimento dei rifiuti liquidi al trasportatore deve essere accompagnata dal formulario di identificazione e registrata (entro sette giorni) nel registro di carico e scarico dei rifiuti. La violazione di questi obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative;

Qualora i rifiuti liquidi di più soggetti produttori conferiscono in unica vasca a tenuta, essi nominano, fra di loro, un responsabile per tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.

Il titolare, è tenuto a verificare che ogni formulario di smaltimento venga restituito controfirmato e datato in arrivo dal destinatario del rifiuto entro tre mesi dalla data di conferimento dello stesso al trasportatore, segnalando in caso contrario alla Provincia la mancata ricezione del formulario. La violazione di questo obbligo rende il produttore "responsabile" di qualsiasi danno od illecito provocato dalla successiva gestione dei rifiuti.

L'Amministrazione comunale è tenuta a rilasciare il certificato di agibilità qualora, in mancanza di autorizzazione allo scarico per le acque reflue provenienti dai servizi igienici, vi sia idonea garanzia che le stesse vengano stoccate in vasche a tenuta e successivamente conferite, nel rispetto della parte quarta del D.Lgs. 152/06, a soggetti abilitati a trasportarle ad impianti autorizzati allo smaltimento.

## **Art. 28 - Pozzi neri**

È vietata l'adozione di pozzi neri per lo smaltimento degli scarichi domestici e assimilati.

I pozzi ancora in esercizio dovranno essere sostituiti con gli impianti appropriati a norme del presente Regolamento. L'utilizzazione dei pozzi neri è consentita in deroga, esclusivamente nel caso in cui siano posti a servizio di locali in cui non vi sia la distribuzione idrica interna, con dotazione non superiore a 30/40 lit./giorno pro capite.

## **CAPO VII - PUBBLICA FOGNATURA**

## **Art. 29 – Obbligo di allacciamento in aree servite da pubblica fognatura**

Nelle località servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi sono tenuti ad allontanarli mediante allacciamento alla pubblica fognatura nel rispetto delle normative.

Lo stesso obbligo interviene al momento in cui vengono realizzati nuovi tratti fognari nelle zone che attualmente ne sono sprovviste. In tal caso, l'allacciamento deve avvenire nei tempi che saranno indicati volta per volta dall'ufficio competente, a seguito dell'avanzamento dei lavori di realizzazione della rete fognaria e secondo le modalità previste dal Regolamento dell'Ente Gestore che comunicherà all'Amministrazione Comunale i tratti fognari in fase di realizzazione o ripristino e gli insediamenti soggetti all'obbligo di allacciamento. Il Servizio competente dell'Amministrazione Comunale comunicherà ai titolari di tali insediamenti l'obbligo di allacciamento.

Nel caso in cui un utente tenuto ad allacciarsi alla pubblica fognatura non ottemperi, il Servizio competente, sentito il parere dell'Ente Gestore, imporrà l'allaccio tramite emissione di apposita ordinanza sindacale.

## **CAPO VIII - SANZIONI**

### **Art. 30 - Sanzioni amministrative**

Chiunque, ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 152/06, salvo che il fatto non costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valore limiti di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5 della parte 3° del D.lgs152/2006 oppure i diversi valore limiti stabiliti dalla Regione, o quelli fissate dalle autorità competenti, è punito con una sanzione amministrativa da € 3.000,00 a € 30.000,00;

Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del D.lgs., oppure i corpi idrici posti nelle aree protette di cui all'avvigentenormativa, si applica una sanzione amministrativa non inferiore ad € 20.000,00;

Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'art. 124 del D.lgs., oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi, dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da € 6.000,00 a € 60.000,00. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo, la sanzione amministrativa è da € 600,00 a € 3.000,00;

Chiunque, salvo che il fatto non costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al punto 1 di cui sopra, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'art. 107 c.1 del D.lgs., è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 a € 15.000,00.

I proventi delle sanzioni amministrative sono incassati dall'ente competente all'applicazione delle relative sanzioni, restano fermi i vincoli di destinazione disposti dall'art. 136 del D.lgs. 152/2006.

### **Art. 31 - Sanzioni penali**

Ai sensi dell'art. 137 del D.lgs, chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00;

Quando le condotte descritte al punto di cui sopra, riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle TABELLE 3/A e 5 dell'allegato 5 parte 2 a del D.lgs., la pena è l'arresto da tre mesi a tre anni;

Valgono altresì, tutte le altre sanzioni penali indicate agli artt. 137, 138, 139 e 140 del D.lgs. 152/2006.

## **CAPO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI**

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i proprietari di singoli fabbricati, villette o case private che scaricano le proprie acque reflue domestiche nel suolo, per regolarizzare la propria situazione, sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione allo scarico al Comune, fornendo idonea documentazione circa l'esistenza del sistema di scarico, con allegato una relazione descrittiva del sistema di trattamento ed un grafico planimetrico, riportante l'ubicazione dell'impianto finale.

Qualora non sono presenti idonei sistemi di trattamento, devono adeguarsi alla disciplina presente nel regolamento del Comune munendosi di idonei impianti di trattamento delle acque.

Il Comune, sulla base della documentazione esibita, rilascerà specifica autorizzazione allo scarico con le eventuali prescrizioni sulla conduzione dello stesso.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento del Comune di Castel Baronia.

L'emanazione di leggi nazionali e regionali, nonché l'adozione di regolamenti nazionali e regionali che introducano modifiche alle norme del presente regolamento, si intenderanno automaticamente abrogative, senza necessità di espressa approvazione.

## **Allegati**

Fanno parte integrante del suindicato regolamento i seguenti allegati:

**Allegato 1:**RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE

**Allegato 2:**SCHEMA TECNICA

**Allegato.3:**DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL RILASCIO O PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO, SUL SUOLO O IN ACQUE SUPERFICIALI DI REFLUI DOMESTICI E/O ASSIMILATI PROVENIENTI DA FABBRICATI ISOLATI O DA AGGLOMERATI CON MENO DI 2000 ABITANTI EQUIVALENTI.

**Allegato.4:**DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL RILASCIO O PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE DI REFLUI PROVENIENTI DA ATTIVITA' PRODUTTIVE E/O URBANE

**Allegato.5:**DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL RILASCIO O PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E/O DI DILAVAMENTO DEL PIAZZALE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

Marca da bollo  
€. 16,00

Al Signor SINDACO  
del COMUNE di Castel Baronia

**ALLEGATO 1**  
**RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE**

Il/La sottoscritt \_\_\_\_\_ nat a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
cod.fisc. \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, cell. \_\_\_\_\_  
fax \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_ i  
n qualità di \_\_\_\_\_ dell'insediamento  
 residenziale singolo       residenziale plurimo-unità abitative n. \_\_\_\_  
 industriale/produttivo  
ubicato in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
frazione \_\_\_\_\_, distinto in catasto al foglio n. \_\_\_\_\_, particella \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

**ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. 4/2011**

- Il rilascio dell'autorizzazione
- Il rinnovo dell'autorizzazione
- La voltura a proprio nome dell'autorizzazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**allo scarico:**

Continuo     Discontinuo     Periodico     Saltuario     Occasionale

**di acque reflue:**

Industriali/dilavamento       Domestiche  
 Urbane       Assimilate a domestiche

per una quantità annua presunta di circa m<sup>3</sup> .....

-  nel corpo idrico superficiale .....

*(indicare l'esatta denominazione del corpo idrico superficiale)*

-  sul suolo .....

*(specificare se fossato a perdere, scolo, corpo superficiale con portata naturale nulla per oltre 120 giorni annui)*

-  nel suolo (sub-irrigazione)

ed, in dettaglio, così come descritto e riportato nell'allegata scheda tecnica che costituisce parte integrante della presente richiesta.

Il sottoscritto, ai sensi dell'attuale normativa in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di trasmissioni di atti falsi o contenenti dati falsi o non più rispondenti a verità, e sotto la sua personale responsabilità,

### **DICHIARA**

- che la zona non è servita da pubblica fognatura nel raggio di almeno 200 m dall'insediamento e/o che l'allacciamento ad essa risulta tecnicamente impossibile od eccessivamente oneroso rispetto ai benefici ambientali conseguibili (nel caso di scarichi che non recapitano in pubblica fognatura);
- in caso di scarico sul suolo e nel suolo, di avere la piena disponibilità del suolo e di avere adottato tutti gli opportuni accorgimenti per evitare il ristagno delle acque reflue o il loro ruscellamento e/o impaludamento e di avere adottato tutte le cautele per evitare danni alle falde acquifere, alla stabilità dei suoli o all'ambiente in genere;
- che i punti assunti per il controllo dello scarico (pozzetti ispettivi e punto diretto nel corpo idrico recettore) sono resi agibili ed accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità competente al controllo;
- che i valori limite di emissione dello scarico non sono conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo e che lo scarico non avviene mediante l'utilizzo di condotte bypass dell'impianto di trattamento depurativo;
- di aver messo in atto tutti gli opportuni accorgimenti e tutte le cautele per evitare danni a terzi e per evitare qualsiasi inquinamento o pregiudizio al corpo recettore, alle acque, al suolo, al sottosuolo ed all'ambiente in genere. Dichiaro altresì che non vi sono problematiche ambientali conseguenti l'attivazione e/o l'esercizio dello scarico e che lo stesso è pienamente compatibile col corpo recettore;
- di rispettare tutte le norme e le cautele prescritte in campo ambientale, sanitario ed urbanistico, nonché tutte le altre disposizioni di legge e regolamentari in materia di acque pubbliche, agricoltura, igiene e sicurezza pubblica;
- di trasmettere, su richiesta dell'ufficio istruttore, ogni altra documentazione necessaria per l'istruttoria della presente richiesta;

### **e si impegna fin da ora:**

- a rispettare quanto previsto dall'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, ad osservare tutte le altre prescrizioni che verranno indicate nell'autorizzazione allo scarico, nonché le norme tecniche in materia di scarichi nel suolo;
- ad effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate con le modalità e con le periodicità stabilite dall'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, da quanto previsto dall'atto autorizzativo;
- alla perfetta gestione dell'eventuale misuratore in automatico delle portate in uscita e della conservazione dei risultati;

- a mantenere sempre agibili ed accessibili alle Autorità competenti i punti assunti per il controllo dello scarico;
- a comunicare tempestivamente al Comune e all'A.R.P.A.C., eventuali guasti o difetti dell'impianto di trattamento precisando il tipo di anomalie, le modifiche indotte alla qualità dello scarico ed i tempi previsti per il ripristino;
- a comunicare, ai suddetti Uffici, ogni variante qualitativa o quantitativa dello scarico, nonché, le eventuali modifiche dell'impianto, del sistema di scarico o dei pozzetti fiscali, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
- a richiedere, all'Amministrazione Comunale, regolari volture per eventuali variazioni della titolarità dello scarico;
- a smaltire i fanghi prodotti nel rispetto delle norme in materia di rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni) ovvero ad eseguire lo smaltimento o il recupero secondo la vigente normativa;
- a risarcire gli eventuali danni che potrà arrecare a terzi, per i quali l'Amministrazione comunale s'intende sollevata fin da ora da qualsiasi responsabilità o indennizzo di sorta;

**prendendo atto che:**

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi, l'Amministrazione comunale applicherà le sanzioni previste dalla normativa vigente, salvo che il caso non costituisca reato. Procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative e, a seconda della gravità dell'infrazione, alla determinazione dei seguenti atti amministrativi:

1. diffida con indicazione del termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
2. diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
3. revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

***ed allega la seguente documentazione in duplice copia:***

- Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente;
- Fotocopia del codice fiscale e/o partita I.V.A.;
- Ricevuta del versamento dei diritti di istruttoria intestato al Comune di Castel Baronia;
- Scheda Tecnica, debitamente compilata in ogni sua parte;
- Elaborati tecnici come da moduli allegati

*Data:*

*Firma del richiedente*

**ALLEGATO 2**  
**SCHEDA TECNICA**

**SEZIONE 1: DATI GENERALI**

*Attività da cui lo scarico trae origine*

- RESIDENZIALE Abitanti Residenti n. \_\_\_\_\_ (= A.E.)
- SERVIZI Addetti n. \_\_\_\_\_ Abitanti Equivalenti n. \_\_\_\_\_
- ALTRO \_\_\_\_\_ Addetti n. \_\_\_\_\_ Abitanti Equivalenti n. \_\_\_\_\_
- ABITANTI EQUIVALENTI COMPLESSIVI \_\_\_\_\_

*Esistenza di rete fognaria a meno di 200 metri:*

- NO
  - SI, (motivare l'impossibilità all'allaccio)
- \_\_\_\_\_

*Fonti di approvvigionamento idrico:*

- ACQUEDOTTO COMUNALE  
mc/anno \_\_\_\_\_
- ACQUEDOTTO INDUSTRIALE  
mc/anno \_\_\_\_\_
- POZZO Concessione n. \_\_\_\_\_  
mc/anno \_\_\_\_\_
- SORGENTE  
mc/anno \_\_\_\_\_
- ACQUE SUPERFICIALI Concessione n. \_\_\_\_\_  
mc/anno \_\_\_\_\_
- ACQUE SOTTERRANEE Concessione n. \_\_\_\_\_  
mc/anno \_\_\_\_\_
- ALTRO (specificare) \_\_\_\_\_  
mc/anno \_\_\_\_\_

**SEZIONE 2: CARATTERISTICHE SCARICO**

*recapito dei reflui in:*

- corso d'acqua superficiale denominato
  - suolo
  - sottosuolo
  - altro \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

*frequenza:*

- CONTINUO
- OCCASIONALE (*nel caso in cui lo scarico avviene saltuariamente*)
- PERIODICO (*nel caso in cui lo scarico è legato ad attività periodiche annuali, mensili, settimanali o quotidiane*)

*portata:*

- COSTANTE
- VARIABILE

*confluenze:*

- servizi igienici      mc/anno (*stimati*) \_\_\_\_\_
- cucina alimenti      mc/anno (*stimati*) \_\_\_\_\_
- acque meteoriche
- altro (*specificare*) \_\_\_\_\_ mc/anno (*stimati*) \_\_\_\_\_

*quantitativo complessivo di acque reflue scaricate:*

- volume totale dello scarico   mc/anno \_\_\_\_\_
- portata media dello scarico   mc/secondo \_\_\_\_\_
- portata massima dello scarico   mc/secondo \_\_\_\_\_

*sistema di trattamento dei reflui:*

- fossa Imhoff (*allegare scheda tecnica dettagliata*)
  - vasca degrassatore (*allegare scheda tecnica dettagliata*)
  - subirrigazione (*allegare relazione geologica*)
  - fitodepurazione (*allegare caratteristiche tecniche e relazione*)
  - depuratore (*allegare scheda tecnica specifica e dettagliata*)
  - trattamento appropriato (*allegare scheda tecnica specifica e dettagliata*)
- 

*Firma del richiedente*

*Firma del tecnico*

### ALLEGATO 3

**DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL RILASCIO O PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO, SUL SUOLO O IN ACQUE SUPERFICIALI DI REFLUI DOMESTICI E/O ASSIMILATI PROVENIENTI DA FABBRICATI ISOLATI O DA AGGLOMERATI CON MENO DI 2000 ABITANTI EQUIVALENTI.**

1. Istanza in bollo a firma del titolare dello scarico, indirizzata al Comune di Castel Baronia, come da allegato ;
2. Scheda tecnica, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dal titolare dello scarico e dal tecnico consulente, come da allegato 2;
3. Certificazione del Comune, attestante l'insussistenza della rete fognaria pubblica e che la stessa disti più di 200 m. dall'insediamento;
4. Corografia in scala 1/25.000, planimetria catastale in idonea scala e planimetria dei luoghi, in scala 1/100 o 1/200, con chiara indicazione dei percorsi delle acque, distinti per tipologia ed uso, dal prelievo fino al punto di scarico e con indicazione dei relativi pozzetti d'ispezione;
5. Copia delle ultime bollette pagate durante l'anno precedente, a favore dell'acquedotto o Consorzio fornitore dell'acqua utilizzata, ovvero, nel caso di approvvigionamento idrico autonomo ( pozzi, sorgenti, corsi di acqua superficiale) copia della concessione alla derivazione idrica;
6. Relazione geologica, redatta da un geologo iscritto al relativo Albo professionale indicante oltre alla descrizione geologico-geomorfologica e della stabilità generale e puntuale dell'area interessata, le caratteristiche dei litotipi interessati dallo scarico con particolare riferimento alla stratigrafia, granulometria, permeabilità, alle condizioni strutturali, idrogeologiche ed idrauliche, ed alla capacità autodepurativa; il tutto in riferimento, e da citare, al D. L.vo N° 152/06, alle specifiche prescrizioni tecniche di riferimento della Delibera del C. I. dello 04/02/77, non abrogate dal D.Lgs 152/06, al Piano Regionale di Risanamento Acque della Regione Campania, e con la seguente specifica dichiarazione: *"l'area interessata al trattamento ed allo smaltimento delle acque reflue di cui trattasi non rientra tra quelle di salvaguardia previste dal D.P.R. 236/88, così come modificato dall'art. 94 del D. L.vo N° 152/06"*;<sup>1</sup>
7. Relazione tecnico-illustrativa, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo professionale, indicante, tra l'altro, l'attività svolta dall'insediamento; le sostanze prodotte, le fonti di approvvigionamento idrico; la quantità di acqua prelevata giornalmente, mensilmente ed annualmente; le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico; le caratteristiche del corpo ricettore; i punti previsti per il controllo; la descrizione del sistema complessivo di scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse; l'eventuale misurazione del flusso degli scarichi; mezzi tecnici impegnati nei sistemi di scarico; i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal presente Regolamento; l'esecuzione di tutti i lavori eventualmente prescritti dal geologo; le dimensioni della vasca di raccolta e trattamento acque reflue e dell'impianto di smaltimento, il numero degli utente serviti, anche occasionalmente; il numero degli abitanti equivalenti ; la mancanza di qualsiasi altro scarico; la mancanza di by-pass dei sistemi di depurazione; la disponibilità fondiaria e la possibilità di utilizzare la superficie necessaria allo scarico delle acque reflue; l'estensione di detta area ed il numero del foglio e particella catastale dove ubicato il sistema di scarico; attestazione che la zona non è servita da pubblica fognatura entro 200 metri dall'insediamento; specifica dichiarazione che : " non vengono scaricate, neppure occasionalmente, le sostanze indicate al punto 2.1 dell'all.5 del D.Lvo 152/06 nonché l' insussistenza dei vincoli previsti dalla Delibera del C.I. del 04.02.77 e dal D.P.R. 236 /88 , così modificato dall'art.94 del D.Lvo 152/06
8. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante la disponibilità del terreno di recapito dello scarico;

---

<sup>1</sup> Non richiesta per scarichi in corpo idrico superficiale con portata naturale nulla per oltre 120 giorni all'anno.

9. Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, resa dal titolare dello scarico, inerente l'impegno allo smaltimento dei fanghi, eventualmente prodotti, da effettuarsi SOLO mediante ditte specializzate ed autorizzate e regolarmente iscritte all'albo;
10. Nulla Osta dell'Ente titolare o gestore del corpo idrico ricettore;
11. Ricevuta del versamento di Euro 60,00 quali spese d'istruttoria e diritti di sopralluogo per la procedibilità della domanda, intestato al Comune di Castel Baronia indicando quale causale del versamento:  
" richiesta di autorizzazione allo scarico ";
12. Marca da bolla da Euro 16,00 da apporre sull'atto autorizzativo in caso di rilascio

**PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE:**

1. Istanza in bollo;
2. Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, resa dal titolare dello scarico, attestante che l'impianto di raccolta, trattamento e smaltimento acque reflue non ha subito modifiche, che corrisponde a quanto già autorizzato in precedenza, nonché formulari e/o ricevute attestanti lo svuotamento delle vasche di raccolta e trattamento;
3. Ricevuta di versamento di Euro 60,00

## ALLEGATO 4

### DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL RILASCIO O PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE DI REFLUI PROVENIENTI DA ATTIVITA' PRODUTTIVE E/O URBANE

1. Istanza in bollo a firma del titolare dello scarico, indirizzata al Comune di Castel Baronia, come da allegato 1;
2. Scheda tecnica debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dal titolare dello scarico e dal tecnico consulente, come da allegato 2;
3. Copia delle ultime bollette pagate, durante l'anno precedente, a favore dell'acquedotto o consorzio fornitore dell'acqua utilizzata, ovvero, nel caso di approvvigionamento idrico autonomo (pozzi, sorgenti, corpi di acqua superficiali, copia della concessione alla derivazione idrica);
4. Certificazione del Comune, attestante l'insussistenza della rete fognaria pubblica o che la stessa disti più di 200 metri dall'insediamento;
5. Corografia in scala 1/25.000, planimetria catastale in idonea scala e planimetria dei luoghi, in scala 1/100 o 1/200, con chiara indicazione dei percorsi delle acque, distinti per tipologia ed uso, dal prelievo fino al punto di scarico e con indicazione dei relativi pozzetti d'ispezione;
6. Relazione tecnico-illustrativa, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo professionale, indicante, tra l'altro l'attività svolta dall'insediamento ed i mezzi impiegati nel processo produttivo; le sostanze prodotte, trasformate o utilizzate nel processo produttivo con riferimento alle sostanze e composti riportati nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 del D.Lvo 152/06; le fonti di approvvigionamento idrico; la quantità di acqua prelevata giornalmente mensilmente ed annualmente; le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico; i punti previsti per il controllo, la descrizione del sistema complessivo di scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse; l'eventuale misurazione del flusso degli scarichi; mezzi tecnici impiegati nei sistemi di scarico; i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione le dimensioni della vasca di raccolta e trattamento delle acque reflue e dell'impianto di smaltimento, il sistema di diffusione terminale; il numero di utenti serviti, anche occasionalmente; il numero degli abitanti equivalenti la mancanza di qualsiasi altro scarico; la mancanza di by-pass dei sistemi di depurazione; la lettura del contatore dell'acqua ;la disponibilità fondiaria e la possibilità di utilizzare la superficie necessaria allo scarico delle acque reflue; l'estensione di detta area e numero di foglio e particella catastale dove è ubicato il sistema di scarico; le caratteristiche del corpo ricettore, con particolare riferimento alle condizioni idrauliche, alla capacità autodepurativa, al rischio di inquinamento ed alle problematiche ambientali derivanti dall'attivazione dello scarico; indicazione del regime idraulico del corpo idrico superficiale con particolare riferimento alla portata minima stagionale; attestazione che la qualità dello scarico rispetta i limiti di emissione di cui al presente Regolamento; la destinazione e la quantità di fanghi prodotti dall'impianto, la insussistenza dei vincoli previsti dalla Delibera del C.I. dello 04.02.77 e dal DPR 236/88, così come modificato dall'art.94 del D.Lvo 152/06;
7. Per gli scarichi in corpo idrico superficiale ricettore a portata nulla o stagionale relazione geologica attestante le caratteristiche geomorfologiche del terreno con l'indicazione della profondità della falda acquifera sotterranea;
8. Regolare certificazione attestante le caratteristiche quali-quantitative delle acque scaricate (la qualità delle acque scaricate deve essere conforme ai limiti indicati nel presente Regolamento), di data non superiore ai tre mesi, resa da un tecnico abilitato (chimico o biologo), con l'indicazione

della data e dell'ora del prelievo, con l'attestazione che le analisi si riferiscono a campioni di acqua prelevata personalmente o da persona da lui espressamente delegata e sotto la sua personale responsabilità: le certificazioni analitiche prive delle suindicate indicazioni non saranno prese in considerazione;

9. Nulla Osta dell'Ente titolare o gestore del corpo idrico ricettore;
10. Copia del conferimento dell'incarico di responsabile dell'impianto di depurazione e copia dell'accettazione dell'incarico di direzione tecnica o di consulenza, con la predisposizione degli ordini di servizio e del registro di gestione dell'impianto di depurazione;
11. Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, resa dal titolare dello scarico, inerente l'impegno allo smaltimento dei fanghi provenienti dall'impianto di depurazione, da effettuarsi solo mediante ditte specializzate ed autorizzate e regolarmente iscritte all'albo ;
12. Ricevuta del versamento di Euro 60,00 per spese di istruttoria e diritti di sopralluogo, intestato al Comune di Castel Baronia indicando quale causale del versamento: " richiesta d'autorizzazione allo scarico " ;
13. Marca da bollo da Euro 16,00 da apporre sull'atto autorizzativo, in caso di rilascio ;

**PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE:**

1. Istanza in bollo come al precedente punto n° 1;
2. Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, resa dal titolare dello scarico, attestante che l'impianto di raccolta, trattamento e smaltimento acque reflue non ha subito modifiche, che corrisponde a quanto già autorizzato in precedenza;
3. Ricevuta di versamento di Euro 60,00

**ALLEGATO 5**  
**DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL RILASCIO O PER IL RINNOVO**  
**DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**  
**DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E/O DI DILAVAMENTO DEL PIAZZALE IN CORPO IDRICO**  
**SUPERFICIALE**

1. Istanza in bollo a firma del titolare dello scarico, indirizzata al Comune di Castel Baronia, come da allegato 1;
2. Scheda tecnica debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dal titolare dello scarico e dal tecnico consulente, come da allegato 2;
3. Certificazione del Comune, attestante l'insussistenza della rete fognaria pubblica o che la stessa disti più di 200 metri dall'insediamento;
4. Corografia in scala 1/25.000, planimetria catastale in idonea scala e planimetria dello stabilimento e della rete fognaria in scala 1/100 o 1/200, con chiara indicazione dei percorsi delle acque, distinti per tipologia ed uso, dal prelievo fino al punto di scarico e con indicazione dei relativi pozzetti d'ispezione;
5. Relazione tecnico-illustrativa, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo professionale, indicante, tra l'altro, l'attività svolta dall'insediamento; le sostanze prodotte, trasformate o utilizzate nel processo produttivo con riferimento alle sostanze e composti riportati nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/06; le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico; i punti previsti per il controllo; la descrizione del sistema complessivo di scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse; mezzi tecnici impiegati nei sistemi di scarico; i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione nonché le caratteristiche degli stessi; la disponibilità fondiaria e la possibilità di utilizzare la superficie necessaria allo scarico delle acque reflue; l'estensione di detta area e numero del foglio e particella catastale dove ubicato il sistema di scarico; le caratteristiche del corpo ricettore, con particolare riferimento alle condizioni idrauliche, alla capacità autodepurativa, al rischio di inquinamento e alle problematiche ambientali derivanti dall'attivazione dello scarico; indicazione del regime idraulico del corpo idrico superficiale con particolare riferimento alla portata minima stagionale; attestazione che la qualità dello scarico rispetta i limiti di emissione di cui alla tabella 3 dell'allegato N° 5 del D. L.vo N° 152/06; la destinazione e la quantità dei fanghi eventualmente prodotti dall'impianto, la insussistenza dei vincoli previsti dalla Delibera del C. I. dello 04/02/77 e dal D.P.R. 236/88, così come modificato dall'art. 94 del Decreto L.vo N° 152/06;
6. Regolare certificazione attestante le caratteristiche quali-quantitative delle acque scaricate (la qualità delle acque scaricate deve essere conforme ai limiti indicati nella tabella "3" dell'allegato "5" del Decreto L.vo N° 152/06), di data non superiore ai tre mesi, resa da un tecnico abilitato (chimico o biologo), con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo, con l'attestazione che le analisi si riferiscono a campioni di acqua prelevata personalmente o da persona da lui espressamente delegata e sotto la sua personale responsabilità: le certificazioni analitiche prive delle suindicate indicazioni non saranno prese in considerazione;
7. Nulla Osta dell'Ente titolare o del gestore del corpo idrico ricettore;
8. Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, resa dal titolare dello scarico, inerente l'impegno allo smaltimento dei fanghi, eventualmente prodotti, da effettuarsi SOLO mediante ditte specializzate ed autorizzate e regolarmente iscritte all'albo ;
9. Ricevuta del versamento di Euro 60,00, quali spese d'istruttoria e diritti di sopralluogo per la

procedibilità della domanda, intestato al Comune di Castel Baronia, indicando quale causale del versamento:" richiesta di autorizzazione allo scarico ";

10. Marca da bollo da Euro 16,00 da apporre sull'atto autorizzativo, in caso di rilascio ;

**PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE:**

1. Istanza in bollo come da allegato 1;
2. Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, resa dal titolare dello scarico, attestante che l'impianto di raccolta, trattamento e smaltimento acque reflue non ha subito modifiche, che corrisponde a quanto già autorizzato in precedenza nonché quante volte e tramite chi siano stati smaltiti gli eventuali fanghi prodotti;
3. Ricevuta del versamento di Euro 60,00 ;